

Informativa per la clientela di studio

N. 162 del 05.11.2014

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Artigiani e commercianti. Versamento III rata 2014

Entro il 17 novembre p.v. (il 16 novembre è domenica), i lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali dovranno versare la **III rata 2014** dei contributi fissi sul minimale di reddito. In particolare, a seguito del graduale incremento dell'aliquota contributiva introdotto dalla manovra "Salva-Italia" (L. n. 214/2011), i valori contributivi ammontano al:

- ✓ **22,20%** per gli artigiani;
- ✓ **22,29%** per i commercianti (è compresa la maggiorazione dello 0,09%, valevole fino al 31/12/2014, istituita dall'art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996 ai fini dell'indennizzo per la cessazione dell'attività).

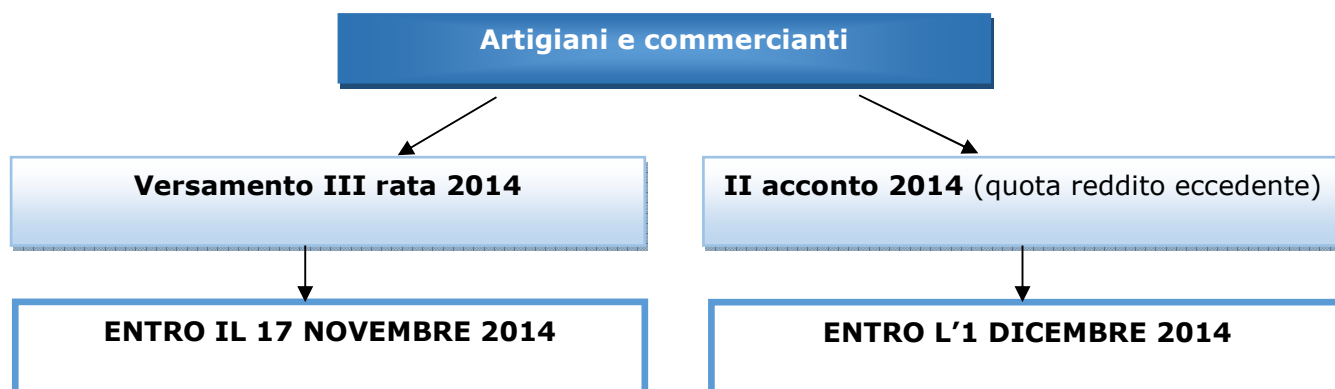
Inoltre l'**1 dicembre 2013** (il 30 novembre è domenica) scade anche il termine per il versamento del secondo acconto 2014 sulla quota del reddito eccedente il minimale, pari a € **15.516.**

Premessa

È nostra cura metterLa al corrente che **il 17 novembre 2014** scade l'ultimo giorno utile per il versamento della III rata 2014 del contributo fisso dovuto dagli artigiani e commercianti. L'onere contributivo per l'adempimento in questione è pari al **22,20%** per gli artigiani e **22,29%** per i commercianti.

Entro il 1 dicembre 2014 invece si dovrà versare il secondo acconto 2014 sulla quota di reddito eccedente.

NOVITÀ - A partire dal 23 aprile 2014, gli artigiani e i commercianti troveranno sul sito il prospetto e i modelli F24 precompilati per il versamento dei contributi dovuti per l'anno 2014. Gli F24 sono accessibili dal "Cassetto Previdenziale degli Artigiani e dei Commercianti" nella sezione "Posizione assicurativa – Dati del modello F24".



I valori contributivi 2014

Le aliquote contributive da prendere in considerazione per l'anno 2014, sono le seguenti:

	Artigiani	Commercianti (*)
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni	22,20%	22,29%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	19,20%	19,29%

(*) Gli "Esercenti attività commerciali" dovranno corrispondere anche lo **0,9%** (fino al 31/12/2014) destinato al finanziamento dell'indennizzo per la cessazione dell'attività.

NOTA BENE - Resta, invece, immutata la riduzione del **50%** dei contributi in favore degli artigiani e dei commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati presso l'INPS.

Contribuzione IVS sul minimale di reddito

Le ricordiamo, inoltre, che la soglia minima da prendere in considerazione quest'anno ai fini del calcolo dei contributi IVS dovuto dai lavoratori autonomi, è stato fissato a **€ 15.516** (2014).

Pertanto, qualora percepisca un reddito annuo inferiore a tale valore, dovrà corrispondere comunque la **contribuzione fissa**, come riportato nella tabella seguente.

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni	€ 3.451,99 (*)	€ 3.465,52 (*)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 2.986,51 (*)	€ 3.000,48 (*)
(*) All'importo va aggiunta la quota del contributo per maternità.		

Per i periodi di attività inferiori l'anno, il contributo sul "minimale" andrà rapportato a mesi, nel seguente modo:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni	€ 287,67	€ 288,83
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 248,88	€ 250,04
(*) All'importo va aggiunta la quota del contributo per maternità.		

La compensazione

Qualora si superi la soglia minima di **€ 15.516**, si applica un ulteriore punto percentuale, così come previsto dall'art. 3-ter della L. n. 438/1992, fino a concorrenza del **massimale** di reddito annuo, oltre il quale decade l'onere previdenziale, pari per il 2014, ad **€ 76.718**, equivalenti a due terzi in più del limite stesso.

Riepilogando, quindi si avrà:

	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni	Fino ad € 46.031	22,20%	22,29%
	Da € 46.031,01 ad € 76.718	23,20%	23,29%
Coadiuvanti/coadiutori di età	Fino ad € 46.031	19,20%	19,29%

non superiore ai 21 anni	Da € 46.031,01 ad € 76.718	20,20%	20,29%
--------------------------	----------------------------	---------------	---------------

NOTA BENE - Il limite di **€ 76.718** è valido solamente per i soggetti iscritti alle gestioni INPS, al 31 dicembre 1995 o con un'anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per gli iscritti dopo il 1° gennaio 1996, il massimale annuo è pari ad **€ 100.123**, non frazionabile mensilmente.

Termini di versamento

Infine, Le ricordiamo che i contributi sul minimale vanno versati trimestralmente mediante modello F24, secondo le seguenti scadenze:

Le scadenze	16 maggio 2014;
	16 agosto 2014;
	17 novembre 2014;
	16 febbraio 2015

I contributi dovuti sull'eccedenza (acconto e saldo) invece seguono l'iter dei versamenti delle imposte dirette.

Modalità di versamento

Dal 1° gennaio 2007 i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

La compilazione del modello F24

Per la corretta compilazione del modello F24 occorre indicare:

- **il codice sede**: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva;
- **la causale contributo**;
- **il codice Inps**: il codice rilevato dalla comunicazione inviata dall'inps con i modelli di pagamento (composto da 17 cifre);

- **il periodo di riferimento "da"**: il mese e anno di inizio periodo contributivo nella forma mm/aaaa;
- **il periodo di riferimento "a"**: il mese e anno di fine periodo contributivo nella forma mm/aaaa;
- **gli importi a debito versati**: importo dei contributi che si versano;
- **gli importi a credito** eventualmente **compensati**.

La sezione Inps del Modello F24

SEZIONE INPS						
codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento:		importi a debito versati	importi a credito compensati
			da mm/aaaa	a mm/aaaa		
TOTALE					C	D
						+/- SALDO (C-D)

I codici da utilizzare nel versamento

I **codici** da utilizzare per il versamento sono:

- **AF** Contributi dovuti sul minimale (artigiani);
- **CF** Contributi dovuti sul minimale (commercianti).

II acconto 2014

I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti che hanno conseguito, nell'anno precedente, **un reddito eccedente il minimale**, devono entro l'1 dicembre 2014 effettuare il versamento del **secondo acconto**.

Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per **l'anno 2014**, il contribuente è tenuto al versamento **di due acconti di pari importo**, da effettuare alle medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d'imposta.

Per l'individuazione dell'importo complessivo degli acconti dovuti è necessario **determinare il reddito eccedente il minimale**, con riferimento al reddito d'impresa dell'anno 2013, utilizzando i minimali e massimali previsti per l'anno 2014.

Sul **reddito eccedente il minimale** così determinato devono essere infine applicate le aliquote previste per l'anno 2014, tenendo conto di eventuali agevolazioni spettanti per lo stesso anno.

RICORDA - Il versamento del primo acconto doveva essere effettuato entro il 16 giugno 2014 o entro il 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Quindi, il versamento che scade l'1 dicembre 2014 riguarda **la seconda delle due rate di acconto** (di pari importo) dei contributi previdenziali a percentuale relativi al 2014, calcolati sul reddito del 2013, per la parte che eccede il minimale, dedotto l'eventuale residuo credito derivante dall'anno precedente.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....